

18511-18



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Composta da:

Oggetto

LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Presidente -

ANTONIO ORICCHIO - Consigliere -

UBALDO BELLINI - Consigliere -

ANTONIO SCARPA - Rel. Consigliere -

LUCA VARRONE - Consigliere -

OCCUPAZIONE  
SENZA TITOLO

Ud. 19/04/2018 -  
CC

R.G.N. 3606/2014

*Prom 185/11*  
Rep. *E.I.*

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 3606-2014 proposto da:

VASSALLO GIUSEPPE VSSGPP32T03G273P, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato MARIO MONZINI, rappresentato e difeso dagli avvocati SALVATORE BLANDI, MASSIMO BLANDI;

**- ricorrente -**

**contro**

ASSESSORATO AL TERRITORIO E AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA 80012000826, CAPITANERIA PORTO PALERMO 80012000826, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

MOTOMAR CANTIERE DEL MEDITERRANEO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PRIMATI SPORTIVI 21, presso lo studio dell'avvocato ENZO MANNINO, rappresentata e difesa dall'avvocato FILIPPO DI CARLO;

*ora*  
*17/22/18*

*u*

**- controricorrenti -**

**nonchè contro**

VASSALLO ANNA MARIA, VASSALLO SALVATORE, VASSALLO FRANCESCO, VASSALLO ANTONINO;

**- intimati -**

**nonchè**

sul ricorso proposto da:

ASSESSORATO AL TERRITORIO E AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA 80012000826, CAPITANERIA PORTO PALERMO 80012000826, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

**- ricorrenti incidentali -**

**contro**

VASSALLO GIUSEPPE, MOTOMAR CANTIERE DEL MEDITERRANEO SPA, VASSALLO SALVATORE, VASSALLO ANNA MARIA, VASSALLO ANTONINO, VASSALLO FRANCESCO;

**- intimati -**

avverso la sentenza n. 1882/2012 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 27/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/04/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

**FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE**

Giuseppe Vassallo (classe 1932) ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 1882/2012, depositata il 27 dicembre 2012.

Resiste con controricorso la Motomar Cantiere del Mediterraneo S.p.a., mentre l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Sicilia e la Capitaneria di Porto di Palermo, oltre a

difendersi con controricorso, propongono ricorso incidentale sulla base di due censure.

Rimangono altresì intimati, senza però svolgere attività difensive, Antonino Vassallo, Francesco Vassallo, Salvatore Vassallo e Anna Maria Vassallo.

Sono state presentate memorie ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c. da Giuseppe Vassallo e da Motomar Cantiere del Mediterraneo S.p.a.

**I.** Con citazione del 18 febbraio 1994 Giuseppe Vassallo (classe 1932), Antonino Vassallo, Francesco Vassallo, Salvatore Vassallo e Anna Maria Vassallo convennero davanti al Tribunale di Palermo l'Assessorato per il Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, la Capitaneria di Porto di Palermo e la Motomar Cantiere del Mediterraneo S.p.a. Gli attori esposero che il loro padre, Giuseppe Vassallo (classe 1893), aveva acquistato con atto del 16 settembre 1942 un terreno sito in Palermo, ex feudo Gallo, di ettari 193, are 54 e centiare 6, del quale era poi stata rivenduta, con atto del 28 agosto 1961, porzione pari a mq 3610 alla società General Craft Cantieri Navali s.p.a., la quale, a sua volta, con atto del 1 agosto 1972, aveva alienato tale porzione alla Motomar s.p.a. Ancora, con due distinti atti, l'uno di donazione (7 settembre 1961) e l'altro di compravendita (14 settembre 1963), Giuseppe Vassallo aveva trasferito la proprietà residua del terreno ai figli. A seguito di procedimento di delimitazione ex art. 32 del Codice della Navigazione conclusosi con verbale del 20 dicembre 1955, parte del terreno in contesa fu tuttavia dichiarato di appartenenza del demanio marittimo e concesso in uso dalla Capitaneria di Porto di Palermo alla società Motomar s.p.a. per la realizzazione di un porto turistico. Nel corso di un procedimento penale svoltosi innanzi al Pretore di Palermo si



era poi accertato che sia la delimitazione che la trasposizione della stessa in mappa erano inficiate da gravi errori, comportando l'abusiva occupazione di superficie di proprietà degli attori. Da ciò la domanda di condanna dei convenuti alla restituzione delle parti di terreno che gli attori stessi ritenevano essere state erroneamente qualificate come demaniali, oltre al risarcimento dei danni patiti per il loro mancato godimento. L'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana contestò le domande, rilevando che nel procedimento penale fosse stata accertata l'erroneità non della delimitazione, ma della sola introduzione della stessa in mappa catastale, come tale rettificabile, e che la demanialità era data dalla obiettiva natura del luoghi. La Motomar si costituì in giudizio assumendo di occupare, sin dal 15 febbraio 1973, mq 14.509 di suolo demaniale, compreso tra la propria proprietà, il mare e la proprietà Vassallo e che, dunque, ove si escludesse la natura demaniale di detta area, la stessa sarebbe stata comunque usucapita a suo vantaggio. A seguito di c.t.u., il Tribunale di Palermo, nella contumacia della Capitaneria di Porto, rigettò le domande attoree e condannò la Capitaneria al pagamento delle spese processuali. Avverso tale sentenza proposero appello l'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana e la Capitaneria di Porto di Palermo, limitatamente alla regolamentazione delle spese ed al difetto di distinta legittimazione processuale della Capitaneria, mentre avanzarono appelli incidentali sia i fratelli Vassallo, contestando il rigetto delle proprie domande in primo grado, sia la Motomar s.p.a., chiedendo la condanna dei Vassallo al pagamento delle spese del giudizio di primo grado. La Corte di Appello accolse l'appello principale e riformò il capo della pronuncia del Tribunale relativo alla condanna alle spese processuali della



Capitaneria di Porto, essendo la stessa priva di autonoma soggettività giuridica e capacità di stare in giudizio, in quanto mero ufficio periferico dell'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana. Peraltro, la Corte d'Appello di Palermo, disposta una nuova c.t.u., e definiti i confini tra il demanio marittimo ed i fondi di proprietà degli eredi Vassallo, condannò l'Assessorato regionale alla restituzione a favore di Anna Maria Vassallo dell'area di mq. 280, individuata con il colore giallo all'interno dell'elaborato peritale del c.t.u. Montaina, essendo stata tale area erroneamente considerata di natura demaniale, come emerso dalla nuova delimitazione intervenuta consensualmente tra le parti, ai sensi dell'art. 32 del Codice della Navigazione, e conclusasi con verbale del 29 agosto 2005. Tale accordo non venne, peraltro, ritenuto dalla Corte di Palermo idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, essendo ancora in contestazione la sorte dell'area quanto alla presenza delle caratteristiche della demanialità. La medesima area di mq. 280, individuata con il colore giallo, fu allora restituita ad Anna Maria Vassallo, ritenendosi dalla Corte di Palermo superflua la verifica della sdemanializzazione, proprio in quanto sottratta per i suoi caratteri alla demanialità. Venne peraltro negato il diritto di Anna Maria Vassallo a conseguire una indennità di occupazione riguardo a tale superficie, per la mancata allegazione di elementi in ordine alla redditività della stessa. Il confine tra il demanio marittimo ed i terreni di proprietà degli altri fratelli Vassallo venne invece individuato avendo riguardo alla linea rossa definita nella c.t.u. espletata in primo grado (Ing. Barresi), ritenendo la c.t.u. di secondo grado non soddisfacente sul punto. La Corte di Palermo rilevò che il secondo perito avesse trascurato, nell'individuare il demanio marittimo, il criterio della idoneità



del bene ai pubblici usi del mare, in particolare quanto a quello dell'attività di balneazione cui l'area era ritenuta specificamente vocata, privilegiando il criterio delle mareggiate ordinarie, peraltro adoperato sulla base dei soli sopralluoghi e di criteri cromatici; ritenne la Corte d'Appello di dover piuttosto preferire la c.t.u. di primo grado e le correzioni dalla stessa effettuate sull'inserimento in mappa della delimitazione del 1955, dando tra l'altro rilievo alla sottoscrizione apposta senza riserve da Giuseppe Vassallo al relativo verbale; la sentenza impugnata confutò le risultanze della c.t.u. di secondo grado anche relativamente all'aerea del "pianoro", ritenuta di natura demaniale e perciò non di proprietà di Giuseppe Vassallo. Con riferimento al contenzioso con Motomar per l'area privata di mq. 330 compresa nella particella 171, la Corte di Palermo reputò non provata dai Vassallo un'occupazione maggiore rispetto alle aree vendute con atto del 28 agosto 1961, rimanendo in ogni caso usucapita tale superficie. Infine la Corte d'appello accolse il gravame incidentale proposto dalla Motomar s.p.a., condannando i fratelli Vassallo alle spese del giudizio di primo grado, nello stesso senso regolando tra tali parti le spese di secondo grado, essendo state rigettate tutte le domande degli attori nei confronti della società.

**II.1.** Con il primo motivo di ricorso di Giuseppe Vassallo si denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione, con riferimento alla parte in cui la Corte di Appello aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Capitaneria di Porto di Palermo ed aveva eliminato la condanna di detto ufficio al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado. La Corte di Appello avrebbe errato, al fine di considerare la Capitaneria di



porto come ufficio periferico, a richiamare la pronuncia n. 24303/2008 della Corte di cassazione, giacché inerente a fattispecie in cui tornava applicabile l'art. 4 del D.P.R. 684/1977, essendo cessato con l'art. 6 della legge n. 172 del 2003 l'avvalimento delle capitanerie da parte delle Regione Sicilia. Viceversa, all'epoca della delimitazione del 1955, l'autorità marittima aveva autonomia comportamentale, sicché l'atto doveva intendersi come provvedimento "proprio" del Capo del Compartimento Marittimo, e perciò corretta risultava la declaratoria di colpevole contumacia della Capitaneria operata dal Tribunale ed invece rimossa dai giudici di secondo grado.

**II.1.1.** Il primo motivo di ricorso di Giuseppe Vassallo rivela profili di inammissibilità ed è comunque infondato. Dall'esposizione sommaria dei fatti di causa contenuta nello stesso ricorso e dallo svolgimento del processo contenuto nella pronuncia della Corte d'appello, si apprende come il Tribunale di Palermo, sezione stralcio, con la sentenza n. 2167/2002, pur avendo rigettato tutte le domande proposte da Giuseppe Vassallo, Antonino Vassallo, Francesco Vassallo, Salvatore Vassallo e Anna Maria Vassallo nei confronti dei convenuti Assessorato per il Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, Capitaneria di Porto di Palermo e Motomar Cantiere del Mediterraneo S.p.a., nondimeno condannò la Capitaneria di Porto di Palermo a rimborsare agli attori le spese di lite, essendo essa rimasta incomprensibilmente contumace e non avendo dato corso alla doverose procedure di nuova delimitazione. In tal modo, il Tribunale pervenne ad una condanna alle spese processuali della Capitaneria non in conseguenza della soccombenza, come stabilito dall'art. 91 c.p.c., ma con intento sanzionatorio, e dunque a titolo di



risarcimento dei danni per il comportamento da essa avuto in sede amministrativa (cfr. invece Cass. Sez. 3, 28/03/2001, n. 4485). Tale statuizione è stata comunque riformata dalla Corte d'Appello sul presupposto del difetto di autonoma capacità di stare in giudizio della Capitaneria di Porto. Ciò i giudici di secondo grado hanno deciso rifacendosi ad un principio affermato da questa Corte, secondo cui la Capitaneria di Porto, è, appunto, priva di autonoma soggettività e di capacità di stare in giudizio in quanto mero ufficio periferico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui unicamente spetta di esprimere la volontà dell'amministrazione nei confronti dei terzi (Cass. Sez. 2, 30/09/2008, n. 24304; Cass. Sez. 1, 26/10/2004, n. 20775). Ora il ricorrente Giuseppe Vassallo, col suo primo motivo di ricorso, intende affermare l'autonoma e distinta legittimazione della Capitaneria di Porto di Palermo con riferimento alle pretese da lui azionate mediante la citazione del 1994, in quanto la stessa Capitaneria nella vicenda in esame avrebbe svolto funzioni amministrative proprie, giacché la Regione Sicilia si avvaleva di essa ex art. 4, d.P.R. n. 684 del 1977. In tal modo, il ricorrente principale, per fondare la legittimazione passiva della Capitaneria di Porto, solleva una questione di diritto nuova, evenienza che è ipotizzabile in sede di legittimità sempre che non presupponga o comunque richieda nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Corte di cassazione, salvo che nelle particolari ipotesi previste dall'art. 372 c.p.c. L'infondatezza del motivo deriva tuttavia dal riordino del quadro normativo che il motivo espone invece confusamente. L'art. 32 del R.D. Lgs. 15 maggio 1946 n.455 (Approvazione dello Statuto della Regione Siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, stabilisce che "i beni del demanio dello Stato, comprese le



acque pubbliche, esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale". In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 43 dello Statuto, il D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di demanio marittimo), dispone che nell'ambito del territorio della Regione le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato relative ai beni del demanio marittimo trasferiti alla Regione Siciliana sono esercitate dall'amministrazione della Regione" (art. 3, comma 1); e che per l'esercizio di tali attribuzioni l'amministrazione regionale, fino a quando non si sarà diversamente provveduto, "si avvale delle capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti, nonché degli altri organi dello Stato competenti in materia", i quali "esercitano le attribuzioni ad essi spettanti in materia di demanio marittimo in relazione funzionale con l'amministrazione regionale" (art. 4). Al riguardo questa Corte ha sempre affermato che, ove la Regione Siciliana, per l'esercizio delle funzioni amministrative relative a beni del proprio demanio marittimo, abusivamente occupati da un privato, si avvalga di uffici statali dell'Amministrazione delle finanze, l'attività amministrativa posta in essere da tali uffici, quali organi della Regione, deve essere direttamente imputata alla Regione stessa, quale effettiva ed esclusiva titolare della funzione concretamente esercitata mediante "avvalimento" di uffici statali; ne consegue che soltanto quest'ultima, e non la Capitaneria di Porto o comunque l'amministrazione statale, deve ritenersi legittimata passivamente nel relativo giudizio promosso dal privato (Cass. Sez. 2, 15/02/2011, n. 3709; Cass. Sez. 1, 24/07/2003, n. 114739).



**II.2.** Con il secondo motivo di ricorso di Giuseppe Vassallo si denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, relativamente alla disapplicazione della delimitazione in base agli errori individuati e rimossi dal c.t.u. Barresi e al non accoglimento delle conclusioni del c.t.u. Montaina. Il c.t.u. di primo grado avrebbe provveduto alle correzioni della delimitazione operata dalla Commissione con soluzione empirica, ed all'elaborato Barresi la Corte di Appello avrebbe dato seguito senza una spiegazione logica e senza il vaglio approfondito delle modalità di svolgimento delle operazioni, come dei rilievi mossi dal c.t.u. di secondo grado. La correzione della delimitazione come effettuata costituirebbe modifica di un provvedimento amministrativo, del tutto vietata all'A.G.O.; inoltre la Corte di Palermo non avrebbe tenuto conto che quella stessa delimitazione era stata definitivamente annullata in autotutela dalle PP.AA. appellanti. Pertanto, sconfessati i metodi utilizzati dal c.t.u. di secondo grado, la Corte d'Appello avrebbe dovuto disporre la sostituzione del c.t.u. e il rinnovo delle operazioni peritali. Ancora, la Corte di merito non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi che governano l'onere della prova relativamente alla domanda di accertamento della proprietà avanzata da Giuseppe Vassallo per l'area del Pianoro, tenuto conto che lo stesso si trovava nel possesso delle aree contestate, sicché non poteva gravare sull'attore la *probatio diabolica* prevista per la rivendicazione, avendo assunto la veste di attore in *rei vindicatio* la P.A., la quale aveva agito in riconvenzionale per la declaratoria di demanialità e la restituzione del bene. Rispetto all'area del cosiddetto Pianoro, non sarebbe emersa prova della demanialità, essendo erronee

le risultanze del c.t.u. di primo grado, e la Corte di Palermo avrebbe offerto una motivazione superficiale e lacunosa circa i rilievi opposti effettuati dal c.t.u. di secondo grado, facendo esclusivamente leva sul fatto che l'area costituisse un piazzale del porto turistico realizzato dalla Motomar s.p.a. Infine, con riguardo all'area di mq. 330 detenuta dalla Motomar s.p.a., la Corte di merito, dopo aver ritenuto valida la delimitazione del 1955 nella quale la suddetta area era considerata di proprietà dei Vassallo, avrebbe dovuto riconoscere a quest'ultimo il diritto alla restituzione e il risarcimento dei danni.

**II.2.1.** Anche questo secondo motivo del ricorso principale rivela aspetti di inammissibilità ed è comunque privo di fondamento.

Il motivo è inammissibile allorché sollecita questa Corte a riesaminare le risultanze istruttorie, proponendo di prescegliere le conclusioni della CTU Montaina, piuttosto che quelle "empiriche" della CTU Baresi; di correggere nel senso dell'una e non dell'altra CTU la delimitazione operata nel 1955; di riconsiderare così l'operato della Commissione "incaricata in occasione della traccia e della trasposizione in mappa delle poligonale della delimitazione"; di escludere la demanialità delle aree rivendicate da Giuseppe Vassallo, quanto meno del cosiddetto Pianoro e dell'area contesa con la Motomar costituente piazzale per la sosta di barche; di ripensare alla questione della mancata prova dell'occupazione della superficie di 330 mq da parte della stessa Motomar.

I profili di inammissibilità della censura discendono dalla considerazione che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile nel caso in esame, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile

per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Il secondo motivo di ricorso di Giuseppe Vassallo non è, viceversa, formulato nel rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., in quanto il ricorrente non indica "fatti storici", ovvero dati materiali, episodi fenomenici, il cui esame sia stato omesso dalla Corte d'Appello, specificando per ciascuno di essi, peraltro, quando e come (ovvero, in quali atti del processo o in quali documenti prodotti nelle fasi di merito) tali elementi siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti, e neppure evidenzia la rispettiva "decisività", limitandosi a lamentare la cattiva valutazione degli elementi istruttori, ed in particolare delle espletate consulenze tecniche d'ufficio, il tutto con riguardo a fatti storici comunque presi in considerazione dai giudici di secondo grado, non dovendo, peraltro, la sentenza dar conto necessariamente di tutte le emergenze istruttorie comparate (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).

Quanto, in particolare, alla proprietà pretesa da Giuseppe Vassallo, la Corte di Palermo ha considerato: come essa non fosse stata oggetto di nuova delimitazione; come fosse insoddisfacente il criterio di individuazione del demanio marittimo adoperato dal CTU Montaina (quello della mareggiate ordinarie), per aver trascurato gli usi pubblici del mare, in particolare per attività di balneazione, e per essersi basato sulla sola situazione dei luoghi riscontrata nell'ispezione eseguita nel mese di aprile; come fosse perciò preferibile la CTU Barresi, la quale aveva corretto due inesattezze della



delimitazione del 1955 (cui aveva, del resto, aderito il dante causa Giuseppe Vassallo), sulla base di un rilievo aerofotogrammetrico, ed aveva riportato tale delimitazione in mappa, così individuando la linea di confine; come l'area del pianoro dovesse comprendersi nella zona demaniale, secondo quanto risultante dalla delimitazione del 1955 e dalle documentate istanze di autorizzazione rivolte alla Capitaneria di Porto, non valendo in senso contrario le caratteristiche del fondo ormai alterate da Giuseppe Vassallo; come non fosse dimostrato alcuno sconfinamento da parte della Motomar, concessionaria di aree correttamente incluse nel demanio marittimo alla stregua della delimitazione del 1955 ed acquirente dell'ulteriore area di mq 330 compresa nella particella 171.

Queste argomentazioni della Corte di Palermo non sono censurabili in sede di legittimità opponendo, sotto il profilo dell'omesso esame di fatti, rilievi mossi alle risultanze di ordine tecnico ed al procedimento seguito dal c.t.u., censure di erroneità e/o di inadeguatezza della motivazione, doglianze di insufficiente approfondimento di determinati temi di indagine, critiche alle modalità di esecuzione delle rilevazioni peritali. Il secondo motivo del ricorso Vassallo si risolve nel far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dai giudici del merito al diverso convincimento soggettivo del ricorrente, proponendosi un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, ovvero sollecitando una nuova pronuncia sulle vicende di lite volta a sovvertire aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, che attengono al libero convincimento del giudice e non ai



possibili vizi dell'*iter* formativo di tale convincimento. Il vizio motivazionale deducibile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non può riguardare apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti, poiché, a norma dell'art. 116 c.p.c., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, apprezzare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. Il secondo motivo del ricorso di Giuseppe Vassallo propugna un'operazione inferenziale che non è consentita davanti alla Corte di cassazione, in quanto essa suppone un accesso diretto agli atti e una loro delibazione.

D'altro canto, qualora, come nella specie, il giudice di appello, esaminando i risultati di due consulenze tecniche di ufficio disposte nei successivi gradi di giudizio e fra loro in parte contrastanti, aderisca, come nella specie, alle conclusioni del primo consulente, respingendo quelle del secondo, la motivazione della sentenza non è correggibile in sede di legittimità se il giudice illustra, come fatto dalla Corte di Palermo, le ragioni per le quali non condivide le ragioni della seconda consulenza (cfr. Cass. Sez. 3, 07/10/2015, n. 20125).

Circa la distribuzione dell'onere della prova, avendo Giuseppe Vassallo, in uno agli altri attori, agito nei confronti dell'Assessorato per il Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana e della Motomar Cantiere del Mediterraneo S.p.a. per ottenere la declaratoria della loro proprietà su tutte le aree incluse nella delimitazione del 1955, nonché la condanna dei convenuti alla restituzione dei terreni dagli stessi detenuti senza titolo (peraltro con riferimento a superfici già oggetto di



procedimenti per abusiva occupazione sull'assunto che le stesse appartenessero al demanio marittimo), è del tutto corretto pretendere che fossero gli attori stessi gravati del medesimo onere probatorio attinente alla vantata proprietà (arg. da Cass. Sez. 2, 30/12/2011, n. 30606).

Né è condivisibile la doglianza secondo cui la Corte di Palermo avrebbe attribuito un valore costitutivo al verbale di delimitazione di zone del demanio marittimo redatto nel 1955 ai sensi dell'art. 32, codice della navigazione, visto che la sentenza impugnata ha piuttosto fatto leva, ai fini dell'accertamento del carattere demaniale delle aree controverse, sulle convergenti emergenze della consulenza tecnica Barresi e del detto verbale, correggendone unicamente due errori. Invero, il procedimento di delimitazione del demanio marittimo, previsto nell'art. 32 cod. nav., tendendo a rendere evidente la demarcazione tra il demanio e le proprietà private finitime (senza, tuttavia, che ne resti alterata la situazione giuridica preesistente), si presenta quale proiezione specifica, nel campo del demanio marittimo, della normale *actio finium regundorum*, di cui all'art. 950 c.c. Tale procedimento si conclude con un atto di delimitazione, il quale si pone in funzione di mero accertamento, in sede amministrativa, dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà private, con esclusione di ogni potere discrezionale della P.A., di talché il privato, che contesti l'accertata demanialità del bene, può invocare la tutela della propria situazione giuridica soggettiva dinanzi al giudice ordinario, abilitato alla disapplicazione dell'atto amministrativo, se ed in quanto illegittimo (Cass. Sez. U, 11/03/1992, n. 2956; Cass. Sez. U, 21/09/1970, n. 1636). Per costante orientamento di

questa Corte, l'eventuale verbale concluso d'accordo tra le parti (come appunto quello del 1955 per cui è causa, che venne sottoscritto dal dante causa Giuseppe Vassallo) a definizione del procedimento di delimitazione del demanio marittimo (comma 3 dell'art. 32 cod. nav.) è assimilabile ad un negozio privato di accertamento, con il quale i proprietari di fondi finitimi addivengano ad una amichevole determinazione del confine, al fine di dirimere la situazione di incertezza dello stesso. In tal caso il verbale assume perciò una rilevanza probatoria, agli effetti dell'accertamento del confine, che può essere superata soltanto adducendo concreti elementi atti ad inficiarne la validità. Il verbale di delimitazione del 1955, eliminati i due errori di cui la sentenza impugnata parla nelle pagine da 12 a 16, è stato poi riscontrato in fatto (nell'ambito di apprezzamento che costituisce prerogativa del giudice di merito) dalla Corte d'Appello con idonei criteri di accertamento del carattere demaniale delle aree rivierasche in contesa, fondati sui caratteri obiettivi e sui connotati naturali propri dei beni appartenenti al demanio marittimo necessario, ovvero: 1) aree normalmente coperte dalle mareggiate ordinarie; 2) aree che, sebbene non sottoposte a mareggiate ordinarie, siano state in antico sommerse e tuttora utilizzabili per uso marittimo; 3) beni comunque necessariamente adibiti ad usi attinenti alla navigazione (accesso, approdo, tirata in secco di natanti, operazioni attinenti alla pesca da terra, operazioni di balneazione), anche solo allo stato potenziale (Cass. Sez. 3, 28/05/2004, n. 10304; Cass. Sez. 2, 23/04/1981, n. 2417; cfr. anche Cass. Sez. 1, 01/04/2015, n. 6619; Cass. Sez. 1, 30/07/2009, n. 17737).

**II.3.** Con il terzo motivo di ricorso di Giuseppe Vassallo si denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, relativamente all'accoglimento dell'appello incidentale della Motomar s.p.a. e la condanna delle spese dei due gradi di giudizio in capo ai Vassallo. La Corte sul punto avrebbe offerto una motivazione insufficiente, non avendo considerato tutti gli elementi posti a fondamento della domanda degli originari attori, né il fatto che la società era stata citata quale "*longa manus*" della P.A., e neppure che la domanda di Giuseppe Vassallo relativa all'area di mq 330 si fosse rivelata fondata.

**II.3.1.** Il terzo motivo del ricorso di Giuseppe Vassallo è infondato al pari dei precedenti. Le domande proposte da Giuseppe Vassallo sono state integralmente respinte in primo come in secondo grado. Come si è già ricordato a proposito del primo motivo del ricorso principale, la condanna della parte alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., non ha natura sanzionatoria, e non avviene perciò a titolo di risarcimento dei danni, ma è conseguenza obiettiva della soccombenza. In tema di distribuzione delle spese processuali, il sindacato di legittimità della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi (trovando qui applicazione, *ratione temporis*, l'art. 92 c.p.c. nel testo previgente alle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, della l.n. 263 del 2005).



**III.1.** Il primo motivo del ricorso incidentale dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Sicilia denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 822, 823, 826, 948, 950 e 2697 c.c., nonché degli artt. 28, 25 e 32 del Codice della Navigazione. La Corte di appello di Palermo avrebbe errato nell'accogliere la domanda di Anna Maria Vassallo sulla base del verbale di definizione dei confini ex art. 32 Codice della Navigazione del 29 agosto 2005, ciò in quanto il suddetto verbale avrebbe natura dichiarativa e non costitutiva del diritto di proprietà della medesima, e mancherebbe un formale provvedimento di sdemanializzazione, con conseguente difetto di prova della proprietà privata della fascia di terreno attribuita ad Anna Maria Vassallo.

Il secondo motivo del ricorso incidentale denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo del giudizio e oggetto di discussione tra le parti, per non avere la Corte di Appello effettivamente esaminato la qualificazione come bene privato, ovvero come bene demaniale, della fascia di terreno già oggetto del primo motivo, stante la differente qualificazione che della stessa sarebbe emersa dalle due delimitazioni effettuate a cinquant'anni di distanza l'una dall'altra.

**III.1.1.** I due motivi del ricorso incidentale, che vanno trattati congiuntamente per la loro connessione, si rivelano infondati per le stesse ragioni esposte con riferimento al secondo motivo del ricorso di Giuseppe Vassallo. La Corte d'Appello di Palermo ha definito il confine tra la proprietà privata di Anna Maria Vassallo e il demanio marittimo sulla scorta delle risultanze del nuovo verbale di delimitazione intercorso tra le parti il 29 agosto 2005. L'area individuata di mq. 280 è stata ritenuta sottratta alla superficie demaniale per non averne i caratteri oggettivi, e perciò rientrante nella proprietà di Anna Maria



Vassallo. Al verbale conclusivo del procedimento di delimitazione del demanio marittimo del 2005 la Corte di Palermo ha così riconosciuto, visto l'accordo delle parti, la rilevanza probatoria tipica del negozio privato di accertamento, non essendo adottati concreti elementi atti ad inficiarne la validità, sul piano formale o sostanziale. L'errore logico dei due motivi del ricorso incidentale sta nel supporre che la Corte di Palermo abbia ritenuto che si fossero verificate successive modificazioni della linea di confine della superficie demaniale rispetto alla delimitazione del 1955, ovvero che quell'area di 280 mq avesse perso i caratteri della demanialità prima posseduti, circostanze che non avrebbero comportato l'acquisizione alla finitima proprietà privata di Anna Maria Vassallo, in assenza di un provvedimento costitutivo formale di "sdemanializzazione" ai sensi dell'art. 35 cod. nav., norma che differenzia nettamente, quanto alle modalità di passaggio dei beni pubblici dal demanio al patrimonio, quelli del demanio marittimo, per i quali, a differenza di altre categorie di beni demaniali, non è ipotizzabile la tacita sdemanializzazione. Al contrario, la Corte d'Appello di Palermo, preso atto della volontà delle parti espressa nel verbale di delimitazione del 2005, ha accertato che quell'area di 280 mq non avesse mai avuto carattere demaniale e fosse perciò compresa nei terreni già oggetto della proprietà del dante causa Giuseppe Vassallo, poi donati in parte ad Anna Maria Vassallo.

**IV.** Consegue il rigetto sia del ricorso principale di Giuseppe Vassallo, sia del ricorso incidentale dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Sicilia.

Le spese del giudizio di cassazione vengono regolate secondo soccombenza in favore dei controricorrenti Motomar Cantiere del Mediterraneo S.p.a. e Assessorato del Territorio e

dell'Ambiente della Regione Sicilia, negli importi liquidati in dispositivo.

Non occorre regolare le spese del giudizio di cassazione con riferimento agli altri intimati Antonino Vassallo, Francesco Vassallo, Salvatore Vassallo e Anna Maria Vassallo, i quali non hanno svolto attività difensive.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente principale Giuseppe Vassallo, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata. Tale obbligo non può, invece, trovare applicazione nei confronti dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentato dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo.

### **P. Q. M.**

La Corte rigetta il ricorso principale di Giuseppe Vassallo, rigetta il ricorso incidentale dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Sicilia, e condanna Giuseppe Vassallo a rimborsare alla controricorrente Motomar Cantiere del Mediterraneo S.p.a. le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 7.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, nonché a rimborsare al controricorrente Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Sicilia le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 6.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.




Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale Giuseppe Vassallo, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 aprile 2018.

Il Presidente

Dott. Luigi Giovanni Lombardo



Il Funzionario Civile Art.  
Dott.ssa Donatella D'ANNA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma

19.4.2018

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella D'ANNA

